

REGOLAMENTO (CEE) N. 3400/90 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per
taluni prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti siano sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali

misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei, conformemente alle condizioni che devono essere determinate dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

Adottato all'unanimità da parte del Consiglio il 10 novembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. ROMITA